



34 16 GEN. 2004

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

### VISTA

la legge 24.11.2003, n. 326, pubblicata sulla G.U. n. 274 del 25.11.2003, di conversione con modificazioni del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici ed in particolare l'art. 32, avente ad oggetto: "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali";

### RILEVATO

che il provvedimento legislativo appare adottato in violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni;

### RILEVATO

più specificamente che la sanatoria edilizia viene da esso disciplinata in modo configgente con il Titolo V della Costituzione nel testo vigente, che ascrive la materia de qua alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, onde lo Stato avrebbe dovuto limitarsi a prevedere la possibilità del condono ed a stabilirne limiti e condizioni, lasciando quindi alla competenza regionale la disciplina di dettaglio dello stesso;

### CONSIDERATO

altresi, che per l'effetto si sarebbe dovuto consentire alle Regioni di valutare la portata della sanatoria da concedere e le relative condizioni; ciò in relazione alle specifiche situazioni dei rispettivi territori, legate anche al grado di rigore con il quale per il passato è stata applicata la disciplina urbanistica ed edilizia;

### RAVVISATA

pertanto la necessità di proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della richiamata disposizione legislativa, violativa dell'art. 117 Costituzione;

### RILEVATO

che al riguardo, con deliberazione n. 1197 del 21.11.2003, già sottoposta al parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'art. 22, n. 7 dello statuto regionale, è stata autorizzata la proposizione di ricorso alla Corte Costituzionale in ordine al D.L. 30.09.2003 n. 269, successivamente convertito con modificazione dalla legge sopracitata;

### CONSIDERATO

che, come rilevato dalla Commissione Consiliare, in detta delibera veniva erroneamente menzionato il conflitto di attribuzione anziché la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale;



②

**CONSIDERATO**

si è ritenuto che la sopravvenuta entrata in vigore della richiamata legge di conversione rende necessario individuare l'oggetto del gravame in detta legge anziché nel decreto da esso convertito;

**RITENUTA**

per tanto la necessità di rettificare nel senso sopra indicato la predetta deliberazione n. 1197 del 21.11.2003 conformemente alle indicazioni della competente Commissione Consiliare confermando all'Avv. Pietro Pesacane, alle condizioni previste nella citata deliberazione 1197/03, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nonché l'elezione di domicilio presso il suo studio in Roma Via A. Secchi n. 3;

**ALL'UNANIMITÀ****DELIBERA**

di rettificare la propria deliberazione n. 1197 del 21.11.2003 autorizzando per l'effetto la proposizione di ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 (c relativo allegato) della legge 24.11.2003, n. 326, di conversione del D.L. 30.09.2003, n. 269, confermando all'Avv. Pietro Pesacane, alle condizioni previste nella citata deliberazione n. 1197/03, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nonché l'elezione di domicilio presso il suo studio in Roma Via A. Secchi n. 3;

di dare atto che non si rende necessaria l'acquisizione del parere previsto dall'art. 22 n. 7 dello statuto, essendosi la competente Commissione Consiliare già precedentemente espressa con le osservazioni riportate in premessa.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini





# CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

I<sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

"AFFARI ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA  
AUTONOMIE LOCALI, AFFARI GENERALI E PERSONALE  
DEMANIO E PATRIMONIO, INFORMATICA"

Roma, 15.12.2003

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

16230 15 DIC 03 13:00

e p.c.




Al Presidente  
del Consiglio Regionale

Al Direttore del  
Servizio Funzione Istituzionale

Alla Segreteria della  
Giunta Regionale  
Via R.R. Garibaldi n. 7

SEDE



Prot. Rif. 14910 del 28.11.03  
Int. 77/C del 28.11.03

OGGETTO: S.D. n. 1197 del 21.10.03 Prot. G.R. n. 150372 concernente:  
"Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al  
D.L. 269 del 30.9.2003, pubblicato sulla G.U. del 2.10.03 n. 229, "Disposizioni urgenti  
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" -  
Affidamento incarico di rappresentanza e difesa" - Richiesta parere.

Si comunica che questa Commissione nella seduta n. 90 del 12.12.2003, esaminato  
lo schema di cui all'oggetto, ha espresso su di esso, astenuti i Consiglieri Ciocchetti,  
Troja, Leopardi e Armeni, parere favorevole a maggioranza.

Come sottolineato dall'Assessore Prestagiovanni occorrerà eliminare l'errore  
materiale nell'oggetto e nel corpo della delibera e provvedere alla rettifica dei seguenti  
elementi:

1. dopo "Costituzionale" eliminare <per conflitto di attribuzione > e sostituire con  
"ai sensi dell'articolo 127, comma 2";
2. integrare altresì dopo "n. 229" <convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326  
pubblicata sulla G.U. del 25 novembre 2003 n. 274>

